

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Contratto relativo alla FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA ED EX POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA 2007-2013

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in alla via, Codice fiscale, in questo atto rappresentato dal....., nato a il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso

PREMESSO

- che, con provvedimento n .2490/2009 , la Giunta regionale ha determinato di autorizzare l'espletamento della procedura di gara per la **FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA ED EX POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA 2007-2013 ;**

- Che con A.D. n.del il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara di cui si tratta ;

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali della Commissione valutatrice in merito alle offerte pervenute e verificate a cura dell'Ufficio competente le prescrizioni di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a _____ Via _____ città _____, Partita IVA _____ per il prezzo complessivo di € _____.

- che i prezzi relativi a tutte le prestazioni di cui all'offerta tecnica, nonché a quelle aggiuntive e migliorative contenute nel progetto tecnico e nell'offerta economica presentata sono, con riferimento a:

Prestazioni Migliorative

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.

Pertanto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n.deldel Dirigente del Servizio Affari Generali ;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione della **FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA ED EX POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA 2007-2013**

Nel dettaglio, le prestazioni oggetto del presente contratto si articolano come appresso :

Il servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione

Puglia, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2008) 737 del 18.2.2008, ai sensi degli articoli 80-86 del Regolamento (CE) n. 1698/05. Il servizio è reso da valutatori indipendenti sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione (art. 84, comma 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

La valutazione del PSR 2007-2013 è impostata su base pluriennale ed è basata su un sistema di valutazione annuale in itinere di ciascun programma di sviluppo rurale. La valutazione in itinere viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati. Il valutatore dovrà eseguire:

- . le relazioni annuali, contenenti gli elementi per esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi;
- . la valutazione intermedia, che analizza il grado di utilizzo delle risorse e di avanzamento fisico delle misure, il grado di efficienza, efficacia, pertinenza delle misure e del programma, le problematiche attuative, i risultati del programma, l'impatto socioeconomico ed il contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e comunitari;
- . la valutazione ex post, che analizza il grado di utilizzo delle risorse e di avanzamento fisico delle misure, il grado di efficienza, efficacia, pertinenza delle misure e del programma, le problematiche attuative, i risultati del programma, l'impatto socioeconomico ed il contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e comunitari. Essa indaga la capacità di raggiungimento degli obiettivi strategici e l'impatto socio-economico del programma traendo conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale, individuando i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del programma e rilevando le buone pratiche.

Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio verrà avviato dalla data di stipula del contratto e si concluderà il **30.6.2016**. L'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto all'art. 57, comma 5, lett.a) e b)

del D.lgs. 163/06 s.m.i, nel quadro dell'attuazione della programmazione 2007-2013.

ART. 4

Realizzazione del servizio

Tutta l'attività di valutazione dovrà essere condotta in stretto collegamento con l'Amministrazione regionale, ed in particolare con l'Autorità di Gestione che sarà supportato da un Comitato di Pilotaggio (steering group) composto da esperti regionali ed eventualmente nazionali, la cui composizione sarà formalizzata con specifico atto della stessa Autorità di Gestione.

ART. 5

Proprietà delle risultanze del servizio

Qualunque opera od elaborato prodotto dall'aggiudicatario nell'espletamento del presente incarico rimarrà di proprietà piena ed esclusiva della Regione Puglia, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

È fatto divieto all'aggiudicatario di utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli, anche parzialmente, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Puglia.

ART.6

OBBLIGHI ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto allegato al presente disciplinare, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretto collegamento con l'Amministrazione regionale competente;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti,

relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;

- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del Servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Amministrazione;
- g) consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Puglia o a funzionari delle Autorità statali e comunitarie;
- h) ripetere quelle prestazioni che, a giudizio della Regione, non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- i) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

L'inosservanza dei predetti obblighi, descritti nelle lettere da a) fino ad i) costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Inoltre, l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio regionale;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;

- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di terzi.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva l'Amministrazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell'aggiudicatario medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 7

ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali in materia di personale impiegato, la Regione, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto.

Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà attestato che l'Appaltatore si sia posto in regola, né l'Appaltatore potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 8

INOSSERVANZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente contratto, la Regione, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni dell'Appaltatore applicherà le seguenti penali:

- da € a €..... a seconda della gravità dell'inosservanza contrattuale, ad esclusiva discrezione della Regione;

- il 50% del costo complessivo del progetto presentato, in caso di mancata esecuzione dello stesso imputabile all'Appaltatore.

La Regione, qualora l'Appaltatore non proceda al pagamento della penalità applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. del Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

E'facoltà, inoltre, della Regione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, lasciando indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, del mancato guadagno.

In caso di mancato rispetto del presente contratto e/o offerta tecnica o di prestazioni di servizio insufficienti, la Regione informerà l'Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, a mezzo Raccomandata A.R.

Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse provvedere nel tempo assegnatogli, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni conseguenti. Inoltre, la Regione ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, con incameramento automatico della cauzione definitiva e senza pregiudizio per ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora le violazioni del presente contratto comportino l'applicazione di penalità che nel complesso superino l'importo di €
- b) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- c) mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- d) perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- e) accertata consapevolezza di evasione fiscale e frode;
- f) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- g) abbandono dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- h) subappalto del progetto in difformità a quanto previsto dal disciplinare di gara;
- i) cessione del contratto;
- l) accertata e ripetuta insoddisfazione dei fruitori dei servizi contrattuali per disservizi o inadempienze imputabili al soggetto appaltatore;
- m) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

In tali casi la Regione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore, con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

ART. 9

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata dall'istituto bancario _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha stipulato con _____, Agenzia di _____, la polizza di assicurazione, giusto quanto disposto dall'art. _____ del disciplinare di gara, con i massimali indicati all'art. _____ del disciplinare di gara.

ART. 10

FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 11

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.